

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMENDOLA PIETRO ed altri: Importazione dagli Stati Uniti di scatole di latta manufatte. (7606)	36955	GRAMMATICO: Comizio dell'associazione dei contadini in comune di Camporeale (Trapani). (7617)	36963
AMENDOLA PIETRO: Revoca dell'incarico di stazione appaltante al comune di Rocca Piemonte (Salerno). (7692)	36955	GRAMMATICO e D'AGOSTINO: Cassette postali nella stazione ferroviaria di Termini (Roma). (7776)	36963
AMENDOLA PIETRO: Nomina dei maestri elementari idonei nell'ultimo concorso. (7693)	36956	LIZZADRI: Accordo per i lavoratori panettieri nella provincia di Viterbo, (già orale). (3768)	36964
BARATTOLO: Composizione delle commissioni esaminatrici per gli esami di maturità. (7638)	36956	LO GIUDICE: Reciprocità tra artisti italiani e artisti stranieri per stagioni all'estero. (6896)	36964
BETTINOTTI: Ruoli dei docenti di lingue straniere (A. N. I. L. S.). (7516)	36957	LOPARDI: Candidati vincitori dell'ultimo concorso magistrale. (7432)	36965
CALAMANDREI: Proroga dei contratti di locazione e sublocazione. (7721)	36958	LOZZA: Libera docenza in patologia medica. (7713)	36965
CECCHERINI: Consiglio comunale di Sauris (Udine). (7689)	36959	MAGLIETTA: Accordo per i panificatori di Napoli, (già orale). (3780)	36965
CHIARINI: Personale di vigilanza delle scuole elementari. (7671)	36959	MICHELI: Restauri degli affreschi della chiesa dei Cappuccini di Spello (Perugia). (7411)	36966
COLITTO: Acquedotto del comune di Castelpizzuto (Campobasso). (7177)	36959	MIEVILLE: Assistenti presso istituti per la rieducazione dei minorenni. (7576)	36966
COLITTO: Cooperativa edilizia reduci d'Italia in Campobasso. (7198)	36960	MONTICELLI: Concorsi speciali per reduci e combattenti a cattedre nelle scuole medie. (7600)	36966
COLITTO: Iscrizione ad un istituto d'arte del giovanetto Granito Mario di Angelo da Fossalto (Campobasso). (7407)	36960	NITTI: Costruzione di case popolari in Roma. (7341)	36967
COLITTO: Pensione al grande invalido di guerra Marracino Giovanni fu Pasquale da Vastogirardi (Campobasso). (7525)	36960	PERRONE CAPANO: Bellezze panoramiche dei golfi di Napoli e di Salerno. (7397)	36970
COLITTO: Asilo infantile « San Francesco » in comune di Carovilli (Campobasso). (7583)	36961	PIERANTOZZI: Edilizia scolastica nella città di Roma. (7555)	36971
COLITTO: Comitato amministrativo della frazione Cerasuolo in comune di Filignano (Campobasso). (7620)	36961	POLANO: Situazione sanitaria ed ospedaliera nella provincia di Sassari. (7654)	36971
COLITTO: Piantagione di alberi in comune di Sessano (Campobasso). (7628)	36961	SAIJA: Indennità di alloggio ai sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri coniugati. (7213)	36971
COLITTO: Cantiere-scuola in comune di Montecilfone (Campobasso). (7732)	36961	STUANI: Vertenza salariale dei lavoratori panettieri, (già orale). (3765)	36972
DI DONATO: Protezione della vita dei lavoratori. (7669)	36962	TARGETTI: Istituzione del Consiglio superiore della Magistratura. (7785)	36972
FAILLA: Bracciantato agricolo in comune di Modica (Ragusa). (7574)	36962	TROISI: Titoli per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento delle lingue estere nelle scuole medie, (già orale). (3648)	36972

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

AMENDOLA PIETRO, GRIFONE E MARTUSCELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è stata autorizzata l'importazione dagli Stati Uniti d'America di scatole di latta già manifatturate, occorrenti per le industrie conserviere, con la necessaria conseguenza che buona parte delle maestranze già occupate, presso le industrie conserviere stesse, nella fabbricazione di detto scatolame, verranno a trovarsi disoccupate ». (7606).

RISPOSTA. — « Rendo noto agli onorevoli interroganti che l'importazione dagli Stati Uniti d'America della banda stagnata per la fabbricazione delle scatole per l'imballaggio dei nostri prodotti dell'industria conserviera destinati alla esportazione trova la sua necessità nel fatto che la banda stagnata americana ha un prezzo di gran lunga inferiore a quello della banda stagnata di produzione nazionale. Infatti ad un prezzo ufficiale di 180 dollari circa (pari a circa lire 115 mila) per una tonnellata della banda stagnata americana, fa riscontro un prezzo più che doppio della banda stagnata di produzione nostrana. È evidente quindi come la banda stagnata nazionale, venendo col suo prezzo ad incidere fortemente sulle possibilità di collocamento dei nostri prodotti conservati sui mercati stranieri in concorrenza con quelli similari di produzione estera, non possa essere utilizzata per i recipienti in esportazione. La totalità della banda stagnata americana destinata in Italia viene introdotta in regime di « temporanea » e conseguentemente impiegata per l'inscatolamento dei prodotti conservati destinati all'estero. E da tener presente però che l'esportazione dalla America verso i vari paesi della banda stagnata è soggetta ad *allocation* e cioè contingentata. Il quantitativo assegnato all'Italia si aggira sulle 2500 tonnellate a trimestre. Il fabbisogno medio segnalato dal competente Ministero dell'industria si aggira invece sulle 4 mila tonnellate a trimestre, esclusivamente per le necessità della nostra esportazione dei prodotti dell'industria conserviera. Lo scoperto quindi ammonta a circa tonnellate 1500 a trimestre, quantitativo che è assolutamente necessario coprire, se non si vuole compromettere l'attività esportatrice della nostra industria dei prodotti conservati, che rappresenta uno dei rami più caratteristici ed importanti del nostro commercio verso l'estero (pomodori pelati, antipasti, marmellate, ecc.). Sono gli stessi industriali conservieri che, per poter far fronte alle necessità della loro industria, hanno chiesto e chiedono talvolta l'autorizza-

zione ad importare dagli Stati Uniti d'America scatolame vuoto già preparato, il cui costo è ancora sostenibile per l'esportazione dato che esso è ancora del 25 per cento circa inferiore a quello della banda stagnata nazionale. Anche i barattoli già confezionati vengono introdotti dall'America in regime di « temporanea » la loro esportazione dal paese di origine verso qualsiasi paese non è soggetta ad alcuna limitazione né quantitativa né qualitativa. Qualora gli stessi industriali conservieri non ricorressero all'importazione dei barattoli per colmare il loro fabbisogno, le maestranze che rimarrebbero disoccupate sarebbero non soltanto quelle impiegate nella confezione dei barattoli, che rimarrebbero sempre tali per mancanza di banda stagnata, ma anche quelle impiegate nella produzione dei generi in conserva e, probabilmente, anche quelle che forniscono le materie prime da inscatolare ».

Il Ministro: LA MALFA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga, per ovvie ragioni di opportunità, di intervenire presso la gestione I.N.A.-Casa, affinché annulli una sua recentissima, quanto mai stupefacente decisione, con la quale è stato revocato l'incarico di stazione appaltante al comune di Roccapiemonte (Salerno) e ad altri comuni ancora della provincia di Salerno e l'incarico stesso è stato affidato al Consorzio dell'Irno, come se non apparisse già forte stranezza che il consorzio in parola assuma, a seconda dei comuni, a seconda dei casi, volta a volta la figura di stazione appaltante o di progettista o di esecutore materiale dei lavori per l'I.N.A.-Casa ». (7692).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che nessuna revoca è stata pronunciata per l'incarico di stazione appaltante affidato al comune di Roccapiemonte, né ad alcun altro comune della provincia di Salerno per le costruzioni deliberate nel piano del secondo anno. Solamente per l'avvenire — e cioè per le costruzioni previste nel programma quadriennale 1952-55 — il Comitato della gestione I.N.A.-Casa ha deciso di concentrare gli incarichi di stazione appaltante in pochi enti, allo scopo di snellire la procedura in atto e di consentire una maggiore uniformità e celerità di trattazione. Per la provincia di Salerno, è stato scelto, come stazione appaltante principale, il Consorzio Irno. È noto, però, che, nel caso in cui dall'esperimento della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

gara risultasse aggiudicataria dell'appalto una cooperativa consorziata, l'incarico di stazione appaltante verrebbe automaticamente a decadere per incompatibilità e sarebbe trasferito ad altro ente provinciale o nazionale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali i maestri elementari che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso non vengono regolarmente assorbiti nei ruoli mano a mano che si verificano le vacanze dei posti, in difformità della prassi costantemente seguita dalle altre amministrazioni dello Stato nei confronti dei candidati dichiarati idonei negli esami di concorso ». (7693).

RISPOSTA. — « Lo scrivente ha già avuto occasione, rispondendo a precedenti interrogazioni presentate sull'argomento, di manifestare il proprio avviso contrario alla immissione in ruolo dei maestri idonei, ma non vincitori dei concorsi magistrali. Vero è che il beneficio della graduatoria ad esaurimento fu già concesso, limitatamente al concorso denominato B-6, con legge 9 maggio 1950, n. 284, ma, a parte la considerazione che alla emanazione di tale legge, di iniziativa parlamentare, il Ministero fu contrario, sta di fatto che essa non può costituire, date le circostanze affatto eccezionali dell'epoca in cui fu emanata, un precedente ed una regola da valere per gli altri concorsi che si sarebbero succeduti. Ed invero, se la proposta dell'onorevole interrogante fosse accolta, essa avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi perché, ipotecando i posti che si renderanno liberi in avvenire, sopprimerebbe per molti anni ogni speranza di lavoro e di sistemazione in quei maestri che ancora non sono riusciti a vincere un concorso e nei giovani che usciranno diplomati dai numerosi istituti magistrali. Questo Ministero, pertanto, si dichiara ancora una volta contrario ad assumere una iniziativa che contrasterebbe con la esigenza di un ritorno ad una integrale normalità per quanto si attiene alle modalità di assunzione del personale insegnante nelle scuole ».

Il Ministro: SEGNI.

BARATTOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in seguito alla comprensibile preoccupazione creatasi in seno alle classi studentesche per la variazione delle commissioni esaminatrici per gli esami di maturità delle scuole medie

superiori, non ritenga opportuno soprassedere per quest'anno alla variazione delle commissioni stesse rimandando tale provvedimento al prossimo anno scolastico. L'interrogante fa presente che questo cambiamento, prospettato ed attuato — o comunque deciso — sul finire dell'anno scolastico, costituisce un serio ostacolo alla preparazione degli studenti che non possono in due o tre mesi, oltre allo studio dei programmi in corso, riprendere in esame lo studio completo dei programmi degli anni precedenti. Fa presente, inoltre, che ciò si renderebbe necessario di fronte alle condizioni di inferiorità tecnica e psicologica nelle quali si verrebbero a trovare gli studenti di quest'anno, che dovrebbero sostenere gli esami con le nuove commissioni e relative loro norme, di fronte a professori che non conoscono il loro temperamento o, comunque, il grado di preparazione, attitudini personali e maturità raggiunta negli studi, e che solo professori interni sono in grado di valutare, condizioni nelle quali gli studenti non si sarebbero trovati se il provvedimento fosse stato preso al principio dell'anno scolastico, perché essi sarebbero stati spiritualmente preparati e avrebbero avuto la possibilità di affrontare in modo adeguato, col concorso dei loro insegnanti, gli esami con commissioni composte di professori esterni. L'interrogante confida che il Ministro, in considerazione di quanto sopra esposto, voglia, con carattere d'urgenza, disporre affinché le commissioni esaminatrici rimangano invariate, venendo incontro ai desiderata delle classi studentesche ». (7638).

RISPOSTA. — « Il Ministro è dell'avviso che non sia ormai possibile disciplinare gli esami di Stato conclusivi degli studi medi superiori con ordinanze da emanare in base alla delega accordata al Ministro della pubblica istruzione dal regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417. La facoltà, che detto regio decreto-legge attribuiva al Ministro, ha dato modo di discostarsi, durante la recente guerra e nell'immediato dopoguerra, dalle disposizioni in vigore, la cui applicazione non sarebbe stata consentanea alle eccezionali condizioni ed esigenze di quel periodo; ma poiché di tale facoltà, per evidenti ragioni, anche di correttezza verso gli organi legislativi, non è ormai più possibile valersi, già da tempo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 33 della Costituzione è stato presentato al Parlamento, e trovasi ora in esame, il disegno di legge che stabilisce le norme secondo le quali gli esami in parola debbono svolgersi. Ogni decisione in propo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

sito spetta ormai, pertanto, alle due Camere, le cui deliberazioni debbono essere attese dagli alunni con serenità e con la sicurezza che il Parlamento non potrà non tenere il maggior conto delle loro ragionevoli aspirazioni, come dei veri interessi e bisogni loro e della società. La circostanza che non sono ormai lontani gli esami non deve preoccupare gli alunni. Se delle modifiche saranno sancite circa la composizione delle commissioni giudicatrici, i giovani possono essere certi che non mancherà in seno alle commissioni stesse chi sia in grado ed abbia il compito di fornire ad esse elementi integrativi del loro giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato. E quanto ai programmi su cui verteranno gli esami, non v'è dubbio che, in definitiva, qualunque sia per essere la formula che il Parlamento crederà in proposito di adottare, gli esami non subiranno apprezzabili aggravii rispetto a questi ultimi anni, ma avranno pur sempre per oggetto i lineamenti essenziali dei programmi del corso, e saranno rivolti ad accertare, non il possesso di un corredo più o meno vasto sulle varie discipline di studio, ma la maturità e la capacità di assimilazione e di orientamento indispensabili per l'accesso a studi superiori o per l'esercizio della professione cui l'esame abilita ».

Il Ministro: SEGNÌ.

BETTINOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « In merito al quesito dei tre ruoli transitori degli insegnanti di lingua straniera, nella considerazione che i funzionari del Ministero in questione sembrano aver gradatamente introdotta una considerazione unitaria dei detti tre ruoli, senza più tener conto delle distinzioni fra le varie posizioni dei singoli professori, ciò che, fra l'altro ingenera confusione con evidente lesione di diritti quesiti e di legittimi interessi. L'interrogante chiede, in conseguenza, se non ritenga opportuno accogliere le richieste dell'Associazione nazionale insegnanti lingue straniere (A.N.I.L.S.), che si riassumono »

a) nel riconoscimento formale dell'esistenza dei tre ruoli;

b) nella necessità che tutti i trasferimenti e collegamenti con i corsi superiori siano fatti in base a quanto prescritto dal decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 816, e cioè con tutela dei rispettivi diritti preferenziali dei professori dei tre ruoli;

c) nella necessità della immediata pubblicazione degli elenchi dei componenti i tre

ruoli con la rispettiva anzianità e con l'inquadramento, nel competente ruolo, dei colleghi assunti in base alla legge Ciasca, ed in base ad altri provvedimenti che possono essere sfuggiti ». (7516).

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha mai inteso disconoscere l'esistenza dei tre ruoli transitori degli insegnanti di lingua straniera provenienti rispettivamente, dai ruoli dei ginnasi, da quelli degli istituti magistrali e da quelli degli istituti tecnici inferiori. La pubblicazione nel ruolo di anzianità degli insegnanti delle scuole medie, dei nomi dei docenti di lingue straniere, suddivisi soltanto nei ruoli A e B, e senza l'indicazione delle rispettive provenienze degli antichi tipi di istituto sopra specificati, risponde soltanto ad una esigenza pratica di semplificazione, ed alla difficoltà di inquadrare in uno degli antichi ruoli i docenti di lingue straniere assunti dallo Stato dopo il 1945 (vedove di guerra, vincitori dei concorsi speciali per perseguitati politici e razziali). Ma tale pubblicazione, contrariamente a quanto sembra ritengano gli interessati, non pregiudica minimamente gli eventuali diritti che potrebbero derivare, in caso di una nuova sistemazione legislativa della materia, dalla provenienza dall'uno o dall'altro ruolo corrispondente agli antichi tre tipi d'istituto. Non è esatto che il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, stabilisca diritti preferenziali in materia di trasferimenti e di collegamenti, tra i professori provenienti dai tre ruoli di cui si è detto sopra. Infatti:

1°) i trasferimenti degli insegnanti sono disposti sulla base delle norme e delle tabelle di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, ed il Ministero non ha alcuna facoltà, in mancanza di una espressa norma legislativa che ciò disponga, di valutare altri titoli di preferenza al di fuori di quelli espressamente e tassativamente indicati nel predetto decreto;

2°) i docenti di lingua straniera, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, citato dall'onorevole interrogante, sono iscritti in ruolo transitori annessi ai ruoli della scuola media e, di norma, insegnando in tale scuola. I collegamenti con altri tipi di scuole (ginnasi superiori e classi di collegamento con gli istituti magistrali e tecnici e con i licei scientifici) hanno carattere meramente eventuale, e sono disposti solo dove e quando la cattedra, nella sola scuola media, non può sorgere per insufficienza di classi e, contemporaneamente,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

classi disponibili e sufficienti a completare l'orario previsto dalle norme vigenti, esistono nei sopraindicati altri tipi di scuole. Ciò importa la conseguenza che la determinazione dei collegamenti in questione dipende esclusivamente dalla fluttuante popolazione scolastica, che appunto determina a sua volta, la creazione delle classi, e non ha invece nulla a che vedere con la provenienza degli insegnanti da assegnare, successivamente, alle cattedre create per i motivi e nei modi ora detti.

« Premesso quanto precede non si vede affatto la necessità, e tanto meno l'urgenza, di pubblicare gli elenchi degli insegnanti di lingua straniera divisi a seconda della provenienza degli antichi tipi d'istituto, quando sono già pubblicati, nel normale ruolo di anzianità (edizione della Libreria dello Stato, 1951, aggiornata al 1° ottobre 1950), gli stessi nominativi, divisi per ciascuna lingua straniera, nei due ruoli A e B e con l'indicazione dell'anzianità e dell'inquadramento di ciascuno nel competente ruolo (A o B): anzianità ed inquadramento che soli hanno, allo stato attuale della legislazione, conseguenze di rilievo per la carriera degli interessati e per la loro progressione nei rispettivi ruoli. Nel sopra ricordato ruolo di anzianità sono anche compresi, come chiede l'onorevole interrogante, sempre con l'indicazione dell'anzianità e dell'inquadramento, anche gli insegnanti assunti, in base a norme speciali alla data cui il ruolo stesso si riferisce ».

Il Ministro: SEGNI.

CALAMANDREI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere: se gli è noto che in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, avvenuta con legge 16 febbraio 1952, n. 58, in qualche parte d'Italia i locatori hanno cominciato a dar licenza ai conduttori, sostenendo che la proroga dei contratti di locazione, che dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge era stata « protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazioni e sublocazioni in immobili urbani », debba intendersi ormai cessata in seguito alla entrata in vigore della suddetta legge 16 febbraio 1952, n. 58 (che ha convertito in legge il ricordato decreto-legge); e se non creda opportuno, per evitare vessazioni giudiziarie a danno dei conduttori, provocare, ancor prima che sorgano, un chiarimento autentico che faccia rilevare la assurdità di tale tendenziosa interpretazione, la quale non considera che « la nuova legge con-

tenente norme in materia di locazioni e sublocazioni » a cui allude l'articolo 1 del ricordato decreto-legge non è la legge di conversione del medesimo, ma la legge che dovrà regolare tutta la materia delle locazioni, che è tuttora in discussione dinanzi al Parlamento ». (7721).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che l'interpretazione, che qualche locatore possa avere affacciato, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, nel senso che *dies ad quem* della proroga possa essere anche la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, appare palesemente priva d'ogni fondamento, e non sembra che possa trovare in alcuna maniera credito presso la giurisprudenza. Dispone la anzidetta disposizione che la proroga dei contratti di locazione è protratta « sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ». Appare evidente che tale « nuova » legge non può essere la legge di conversione del decreto stesso, che finisce per immedesimarsi nella sostanza normativa di questo, e non è perciò idonea a fungere da elemento di riferimento esterno della durata della proroga. La legge di conversione — che fra l'altro non potrebbe nemmeno ritenersi « nuova » rispetto al decreto convertito appunto per la cennata sua efficacia integrativa di questo — non ha per oggetto la introduzione di norme in materia di locazione, ma proprio la conversione in legge del decreto che già ha introdotto le norme; ed infatti non s'intitola « Norme in materia di locazioni e sublocazioni d'immobili urbani », come invece il disegno di legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati, (2422), bensì « Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente norme in materia di locazione, ecc. ». Sicché, è il decreto-legge, che contiene queste norme, e non la legge di conversione, che si limita a ratificare l'attività legislativa del Governo e ad approvare, perciò, le norme in cui la medesima s'è concretata, con effetto *ex tunc* senza costituire nuova autonoma fonte normativa. Né alterano questo carattere confermativo della legge di conversione gli eventuali emendamenti che siano apportati in sede di ratifica, inerendo essi sostanzialmente al provvedimento ratificato. Ritenere, insomma — come vorrebbero i locatori cui si fa cenno nell'interrogazione — che *dies ad quem* della proroga concessa dal decreto-legge sia la entrata in vigore della stessa legge di conversione, significherebbe attribuire alla norma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

che concede la proroga una portata potenzialmente distruttiva della stessa concessione, che si risolverebbe in una incoerente e contraddittoria inefficienza precettiva della norma medesima. Infatti, una norma che limita la efficacia della disciplina da sé dettata, ad un evento, che necessariamente si deve verificare per la legittimità stessa di essa norma, ha in sé medesima il germe di distruzione della propria efficienza normativa e finisce per non avere senso.

« Da qualunque parte si esamini la questione, la tesi anzidetta sembra priva anche di quei minimi presupposti di attendibilità, che possano suggerire la convenienza di intervenire con « chiarimenti autentici », a prescindere che il Governo non avrebbe facoltà di interferire con circolari o altri consimili provvedimenti, sulla interpretazione di un testo legislativo, quando tale interpretazione è connessa alla risoluzione di una possibile controversia di competenza dell'autorità giudiziaria. Né, d'altra parte, risulta che alcun giudice abbia accolto o comunque dato in qualsiasi modo rilievo a simili pretese di locatori, che — anche se si è fatto in qualche parte dell'Italia il tentativo di affacciare — non sembra possano determinare dubbi o incertezze per quanto riguarda il loro esito negativo. Queste considerazioni, poi, trovano conferma sostanziale nella circostanza che il decreto-legge è stato emanato allo scopo di provvedere in via urgente a situazioni alle quali provvede un disegno di legge in discussione presso le Camere, non portato a compimento tempestivamente; ed ha perciò un contenuto che si risolve, in sostanza, nello stralcio delle norme urgenti del disegno di legge medesimo. Questa genesi del decreto-legge, questa pendenza contemporanea presso le Camere di un disegno di legge dal quale le norme del decreto sono state stralciate, e la circostanza infine che tale disegno di legge si intitola proprio « norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (dizione eguale a quella usata dell'articolo 1 del decreto per indicare la legge cui si riferisce il *dies ad quem* della proroga), sono tutti indici evidenti dell'intento del legislatore, che ha emanato e ratificato il decreto-legge, di riferirsi per segnare il *dies ad quem* della proroga a questo disegno di legge in discussione al Parlamento, e precisamente al momento in cui, approvato, diventerà la legge che contiene le nuove norme in materia di locazioni ».

Il Ministro: ZOLI.

CECCHERINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali motivi abbiano indotto a rinviare le elezioni del consiglio comunale di Sauris (Udine), la cui data era stata fissata dalla prefettura di Udine, sentito il parere della Corte di appello di Venezia, per la fine dell'aprile prossimo. Comunque, se non ravvede l'opportunità di accelerare quanto prima l'effettuazione di dette elezioni, allo scopo di porre termine ad un lungo periodo commissariale in quell'amministrazione comunale ». (7689).

RISPOSTA. — « In vista del censimento generale della popolazione e di quello delle attività industriali e commerciali e tenuto conto della impossibilità da parte dei comuni di provvedere simultaneamente alle operazioni dei censimenti e a quelle di preparazione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali, venne disposto il rinvio delle elezioni a dopo l'ultimazione delle prime operazioni di riscontro dei risultati dei censimenti anzidetti. Compiute, ora, dette operazioni, la attuazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio comunale di Sauris potrà avvenire in concomitanza con le elezioni amministrative del prossimo ciclo ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CHIARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale di vigilanza delle scuole elementari, che attende da circa dieci anni la sistemazione nel ruolo ispettivo, in cui sono attualmente vacanti 110 posti su 275 ». (7671).

RISPOSTA. — « Le promozioni dei direttori didattici al grado di ispettore scolastico sono comprese nell'ordine del giorno della sessione ora in corso del consiglio di amministrazione di questo Ministero; detto consesso pertanto esaminerà quanto prima gli atti relativi e farà luogo alle proprie deliberazioni ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di Castelpizzuto (Campobasso) avendo quell'amministrazione comunale provveduto da tempo a quanto richiesto dal Ministero ». (7177).

RISPOSTA. — « Per la costruzione dell'acquedotto del comune di Castelpizzuto è stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

promesso il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 5 milioni. Non essendo però pervenuto l'elaborato relativo ai lavori stessi che trovansi ancora per il parere presso l'autorità sanitaria, non è stato possibile emettere il decreto di approvazione dell'elaborato stesso e di definitiva concessione del contributo statale per il conseguente inizio dei relativi lavori. Non appena l'elaborato in parola sarà pervenuto, si darà corso agli adempimenti di competenza di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere firmato il decreto di concessione del contributo statale alla Cooperativa edilizia reduci d'Italia (C.E.R.I.) con sede in Campobasso, senza di che è impossibile la continuazione dei lavori con grande disappunto dei numerosi lavoratori occupati ». (7198).

RISPOSTA. — « Il decreto interministeriale emanato il 26 gennaio 1952 n. 403, relativo alla concessione del contributo statale alla Cooperativa edilizia reduci d'Italia (C.E.R.I.) di Campobasso, è stato trasmesso per la controfirma al Ministero del tesoro ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, nel modo che riterrà migliore, per aiutare il giovanetto Granito Mario di Angelo, da Fossalto (Campobasso), che ha da tempo dimostrato una eccezionale inclinazione per la scultura ed è dotato di ferma volontà, ma non ha la possibilità economica di studiare ». (7407).

RISPOSTA. — « Premesso che la vigente legislazione scolastica non prevede convitti o pensionati d'istruzione artistica per giovani di disagiate condizioni economiche, si fa presente comunque che ogni eventuale sussidio che potrebbe essere concesso al Granito, ove egli si iscrivesse ad una scuola o istituto d'arte, non potrebbe, date le esigue disponibilità di bilancio, assicurare al medesimo aiuti tali da consentirgli di compiere un regolare corso di Studi ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — « Per conoscere dal primo le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla liquidazione della pensione di guerra, spettante al grande invalido Marracino Gio-

vanni fu Pasquale, nato a Vastogirandi (Campobasso) il 27 dicembre 1915, visitato dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Genova il 10 settembre 1949 e proposto al Ministero del tesoro per la pensione di prima categoria, e dal secondo in qual modo intende intervenire a favore del comune di Vastogirandi (Campobasso), il cui ospedale civile di Genova, nel quale il Marracino, completamente cieco, trovansi ricoverato, chiede il pagamento di lire 2.403.100 per spese di degenza maturate al 31 dicembre 1951 e dal 1° gennaio 1952 la competenza passiva giornaliera di lire 1900, cioè a dire somme che assorbono le risorse economiche del predetto comune, gravemente danneggiato dagli eventi bellici ». (7525).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione dell'ex militare Marracino Giovanni fu Pasquale (posizione 1218817), completata dei necessari elementi di giudizio, è stata trasmessa con progetto concessivo al comitato di liquidazione per l'esame di merito e per l'ulteriore corso. Il ritardo nella definizione della pratica stessa è stato causato dal fatto che si è dovuta esperire una lunga istruttoria per acquisire agli atti i documenti sanitari e matricolari necessari perché la commissione medica superiore esprimesse il parere sulla dipendenza da causa di servizio della infermità da cui l'interessato fu riconosciuto affetto in sede di visita collegiale. In merito alla seconda parte dell'interrogazione, il Ministero dell'interno ha fatto sapere che trattandosi di un invalido di guerra l'onere del ricovero ospedaliero potrà far carico all'Opera nazionale invalidi di guerra, ma; soltanto a decorrere dalla data del decreto di concessione di pensione, anche se il decreto dovesse stabilire una decorrenza retroattiva della pensione stessa. Pertanto, ove si volesse far risparmiare al comune del domicilio di soccorso dell'invalido Marracino (Vastogirandi) l'onere delle rette consumate fino alla data di concessione della pensione, e sempre che l'invalidità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, dovrebbe l'interessato rivolgere istanza all'O.N.I.G. in modo che il presidente dell'opera possa — in via eccezionale — sottoporre il caso al consiglio di amministrazione dell'O.N.I.G. stessa. A tal fine il Marracino dovrebbe produrre all'O.N.I.G. il verbale di visita della commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, dal quale risulti l'avvenuto riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire perché sia al più presto riparato l'asilo infantile « San Francesco » del comune di Carovilli (Campobasso), improvvisamente semidistrutto il 7 marzo da un violento incendio, tenendosi presente che esso ospita da anni circa ottanta alunni ed una scuola di ricamo ». (7583).

RISPOSTA. — « L'asilo infantile « San Francesco » di Carovilli (Campobasso) è assicurato contro l'incendio e, pertanto, avrà diritto ad ottenere, da parte della società assicuratrice, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio del 7 corrente. È stato interessato il prefetto della provincia perché intervenga presso la società assicuratrice onde sia affrettata la liquidazione dei danni lamentati ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per richiamare la vigile attenzione sul decreto del prefetto della provincia di Campobasso del 25 febbraio 1952, n. 841, col quale (in applicazione del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277) è stato sospeso sino alla data della scadenza (21 maggio 1952) il comitato amministrativo della frazione Cerasuolo del comune di Filignano, ed è stato nominato un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dei beni separati della frazione — per conoscere:

a) quali « irregolarità » da detto comitato sarebbero state commesse, che avrebbero posto il prefetto nella urgente necessità di provvedere alla sua sospensione;

b) quando, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, detto comitato sarebbe stato « tempestivamente » invitato a provvedere ad atti, che non avrebbe, poi, compiuto;

c) per quali ragioni nel decreto prefettizio si fa richiamo al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che riguarda gli usi civici;

d) se ritenga che proprio aveva il prefetto, in base alle norme in vigore, il potere di emanare il decreto, di cui innanzi ». (7620).

RISPOSTA. — « Il decreto 25 febbraio 1952, n. 841, con cui il prefetto di Campobasso ha sospeso il comitato per l'amministrazione separata dei beni della frazione Cerasuolo, del comune di Filignano, ed ha nominato un commissario per la temporanea amministrazione di tali beni, è stato emanato nell'eserci-

zio di competenza attribuita ai prefetti, e riveste carattere definitivo. Questo Ministero, comunque, ha disposto accurati, solleciti accertamenti per gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno di intervenire con la sua autorità per impedire che l'amministrazione comunale di Sessano (Campobasso) pianti alberi su alcune aie di proprietà del comune, che gli abitanti da epoca immemorabile utilizzano per deporvi i covoni di grano e per trebbiare, impedendo così che tanti buoni agricoltori si sentano come perseguitati da chi li dovrebbe proteggere ed amare ». (7628).

RISPOSTA. — « Il rimboschimento del prato comunale « Largo La Porta » è stato disposto dal comune di Sessano, d'intesa con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, allo scopo di abbellire la periferia del paese e di riparare dai venti la strada mulattiera che l'attraversa. La zona da rimboschire, per altro, comprende solo un angolo del prato suddetto che, essendo in declivio, non si presta alla trebbiatura ed al deposito dei covoni di grano. La rimanente parte, invece, è rimasta adibita ad « aia » e soddisfa in pieno i bisogni della trebbiatura, specie se si tien conto che il comune concede da tempo, per lo stesso uso, altre sette aree di sua pertinenza ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere alla istituzione nel comune di Montecilfone (Campobasso) del cantiere-scuola di lavoro, di cui è stato di recente inviato ad esso il progetto, che, mentre giovi a ridurre la notevole disoccupazione locale, consenta la sistemazione delle strade comunali di Serramano e delle Macchie, che attraversano le importanti zone agricole che si estendono da Casalvecchio a Sinarca e da Corundoli al Biferno ». (7732).

RISPOSTA. — « In merito si ritiene opportuno precisare che il progetto relativo alla istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Montecilfone (Campobasso) risulta pervenuto al Ministero solo in data recente. Poiché il piano di istituzione di cantieri per la provincia di Campobasso era già approvato, non si è, pertanto, reso possibile adottare alcun provvedimento in merito. Per al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

tro, stante l'attuale carenza di disponibilità, tutte le richieste di istituzione di cantieri potranno essere prese in esame solo con il prossimo esercizio finanziario ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali misure intende prendere per veramente ed efficacemente tutelare e difendere la vita dei lavoratori, i quali frequentemente restano vittime di infortuni sul lavoro lasciandoci molto spesso la vita. Proprio in questi giorni in una cava di tufo a Monopoli hanno trovato la morte gli operai Antonio e Damiano Anese, rispettivamente di 16 e 19 anni, e Saverio Colella di 60 anni, in seguito al cedimento di una volta della cava ». (7669).

RISPOSTA. — « Alla interrogazione sopra-trascritta, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si fornisce, per la prevalente competenza dello scrivente in merito al contenuto della stessa, la seguente risposta: La prevenzione infortuni nelle miniere e nelle cave è disciplinata dalla legge di polizia mineraria del 30 marzo 1893 e dal relativo regolamento del 10 gennaio 1907, e la vigilanza sulla attuazione della legislazione vigente è affidata ai funzionari del Corpo delle miniere distribuiti nei 14 Distretti minerari della Repubblica. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare le cave, dato il loro numero assai rilevante e la saltuarietà di esercizio cui molte di esse sono sottoposte, risulta impossibile ai distretti minerari perseguire gli esercenti ed imporre la disciplina delle coltivazioni quando, come spesso accade, manchi la denuncia di esercizio che, a norma dell'articolo 1 del regolamento di polizia mineraria sopracitato deve essere fatta al sindaco del comune ove trovasi la cava e da questi, a sua volta, trasmessa in copia all'Ufficio distrettuale delle miniere.

« In ordine all'inosservanza da parte dei comuni dell'obbligo di trasmissione della denuncia lo scrivente ha richiamato la particolare attenzione del Ministero dell'interno perché intervenga presso i sindaci di tutti i comuni al fine di intensificare il controllo sulle cave aperte nei rispettivi territori, perseguendo a norma di legge gli esercenti che non abbiano ottemperato alla denuncia. Si assicura intanto, l'onorevole interrogante che al fine di rendere più aderenti la legge ed il regolamento sopraindicati alle moderne esigenze della tecnica mineraria questo Ministero ha in corso di avviata revisione le nor-

me legislative e regolamentari in parola e, in attesa che tali nuove norme di polizia mineraria siano rese operanti, sono state impartite, a suo tempo, istruzioni particolari ai distretti minerari perché, quando ne ravvisino la necessità, integrino le disposizioni vigenti con appositi verbali di provvedimenti di sicurezza, vigilando sulla loro esecuzione. Per quanto riguarda l'incidente verificatosi nella cava di Tufo a Monopoli, sono state impartite disposizioni all'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli perché effettui gli accertamenti opportuni e ne riferisca con urgenza a questo Ministero ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

FAILLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali direttive intenda impartire all'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa per risolvere la vecchia e dolorosa situazione del numeroso bracciantato agricolo di Modica che, a causa dell'esiguità del territorio di quel comune, è costretto a lavorare fuori di esso senza regolare ingaggio, con grave pregiudizio delle qualifiche valevoli ai fini assistenziali e degli assegni familiari e in violazione della legge vigente sul collocamento. Sarebbe opportuno autorizzare il locale ufficio di collocamento ad effettuare ingaggi di braccianti agricoli in tutte le aziende i cui gestori risiedano effettivamente a Modica, anche se dette aziende ricadano in territorio di altro comune. E infine da tenere conto del fatto che, spinti dalla loro inerrabile miseria, i braccianti agricoli modicani emigrano stagionalmente e nella zona agrumaria della provincia di Siracusa e, nel periodo delle spigolature, in tutte le provincie siciliane. Appare necessario a questo riguardo:

1°) semplificare la procedura per l'ingaggio nella zona agrumaria (tale questione riguarda anche i braccianti di altri comuni del Ragusano);

2°) computare, ai fini della classifica, le giornate della spigolatura che aggirano intorno alle sessanta ». (7574).

RISPOSTA. — « La dolorosa situazione disoccupativa, da cui sono afflitte forti aliquote bracciantili nel comune di Modica, trae principalmente origine dalla sproporzione esistente tra la esiguità territoriale di quella circoscrizione comunale e la notevole consistenza numerica del locale bracciantato agricolo. Di conseguenza, da tempo i braccianti di Modica debbono cercare lavoro in altre zone della Si-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

culia (nelle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta per i lavori di mietitura; nella provincia di Catania per la coltura degli agrumi; nella provincia di Siracusa per la coltura dei vigneti). Per altro, allo stato attuale delle leggi vigenti le possibilità di impiego dei lavoratori in parola fuori della propria circoscrizione comunale incontrano, principalmente ostacolo:

1°) nel principio della territorialità del collocamento (articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264) per effetto del quale i lavoratori, che risiedono nella località in cui si svolgono i lavori sono preferiti nell'avviamento al lavoro;

2°) nei vincoli di cui alla tuttora vigente disciplina normativa delle migrazioni interne (legge 9 aprile 1931, n. 358; legge 6 luglio 1939, n. 1092), che disciplinano i movimenti dei lavoratori nel territorio dello Stato;

3°) nel carattere provinciale del collocamento obbligatorio in agricoltura (decreto legge 16 settembre 1947, n. 929), che rende scarsamente efficaci i provvedimenti di imponibile nelle province e zone afflitte da grave disoccupazione agricola.

« Ciò premesso, la situazione di Modica, come quella di altri comuni d'Italia, deve essere inquadrata nello studio generale dei problemi inerenti alla redistribuzione delle possibilità di lavoro sul piano nazionale, di cui costituiscono un aspetto saliente ed una necessaria premessa la revisione della vigente disciplina delle migrazioni interne e del principio della territorialità del collocamento, nonché la riforma delle norme sul collocamento obbligatorio in agricoltura. Comunque, già è stato interessato il direttore dell'Ufficio del lavoro di Ragusa, affinché, nella sua qualità di presidente della commissione provinciale per il collocamento, valuti con particolare considerazione le aspirazioni della massa bracciantile di Modica ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai sensi del quale, come è noto, ove condizioni locali lo richiedano, la commissione medesima, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità. Saranno, inoltre stabilite intese con l'Ufficio regionale del lavoro di Palermo, per ciò che concerne le migrazioni interne, sempre allo scopo di incrementare, per quanto consentito, le possibilità di impiego dei lavoratori in parola. Relativamente all'ultima parte dell'interrogazione (semplificazione della procedura di ingaggio nelle zone agrumarie e computo delle

giornate di spigolatura), sono già stati richiesti gli indispensabili elementi all'Ufficio regionale del lavoro di Palermo, per il che si fa riserva di ulteriori chiarimenti in proposito ».

Il Ministro: RUBINACCI.

GRAMMATICO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali particolari disposizioni o pretese ragioni hanno determinato le autorità del comune di Camporeale (Trapani) a negare la piazza principale del paese per un comizio della Associazione dei contadini il 17 febbraio 1952, ed a concederla per il comizio tenuto, da una donna e da don Vincenzo Ferrante, parroco del luogo, il 27 febbraio 1952 ». (7617).

RISPOSTA. — « In seguito alle proteste sollevate da cittadini per il ripetersi di comizi, indetti da partiti politici, nelle piazze e nelle vie più centrali dei vari comuni, che per la loro stessa natura sono destinati al godimento della generalità dei cittadini stessi, le autorità locali di polizia vietano lo svolgimento di manifestazioni a carattere politico, da qualunque partito organizzate, in piazze e vie del centro. In occasione della manifestazione del 27 febbraio 1952, non non si trattava di comizio politico, ma della inaugurazione delle sacre missioni, in preparazione al congresso eucaristico, fissato per i giorni 7-8 e 9 marzo e, quindi, di manifestazione di natura esclusivamente religiosa ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

GRAMMATICO E D'AGOSTINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — « Al fine di conoscere quali ragioni lo abbiano indotto ad escludere la Sicilia dalle indicazioni incise nelle cassette di raccolta della posta collocate nella galleria della stazione ferroviaria Termini (Roma) e se è disposto a riparlare alla omissione ». (7776).

RISPOSTA. — « In proposito faccio presente che per necessità tecniche inerenti allo smistamento ed avviamento delle corrispondenze, le indicazioni poste nelle cassette d'impostazione di Roma Termini fanno riferimento agli avviamenti ferroviari e non alle singole regioni, dato che una stessa regione è spesso servita da più linee ferroviarie. Per quanto riguarda il caso particolare della Sicilia, faccio presente che essa è compresa nello stradale Roma-Formia-Napoli. Per altro, questa Amministrazione aveva già rilevato che tale sommaria indicazione poteva lasciare dubbi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

circa l'impostazione delle corrispondenze dirette oltre Napoli, ed è stato pertanto già disposto che lo stradale predetto venga modificato nel senso di indicarvi espressamente la Sicilia, e possibilmente anche altre località interessate ».

Il Ministro: SPATARO.

LIZZADRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Viterbo i lavoratori panettieri sono costretti a scioperare per ottenere l'applicazione dell'accordo stipulato l'8 febbraio 1952 in sede ministeriale; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché i lavoratori di Viterbo vedano riconosciuti i propri diritti », (già orale 3768).

RISPOSTA. — « Nella seduta della Camera dei deputati in data 28 marzo è stato dato svolgimento ad un gruppo di interrogazioni, concernenti tutte, come quella presentata dall'onorevole interrogante, la ritardata applicazione, in talune province, dell'accordo intervenuto in questa sede l'8 febbraio 1952, fra le aziende panificatrici ed i lavoratori panettieri, per la rivalutazione salariale nei riguardi di questi ultimi. Poiché l'onorevole interrogante non era presente in aula, si ha il pregio di assicurare che già alla data del 28 marzo, risultava allo scrivente cessata in Viterbo l'agitazione di 30 lavoratori panettieri (determinatasi il giorno 25), essendosi localmente raggiunto l'accordo per l'attuazione, in quella provincia, delle clausole contenute nell'accordo nazionale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LO GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare un trattamento di reciprocità agli artisti italiani che per recarsi all'estero debbono essere muniti di contratto di lavoro rilasciato con il benestare dell'autorità governativa e il nulla osta dei sindacati, mentre per gli artisti stranieri esiste la possibilità di venire in Italia con il semplice passaporto turistico e di lavorare nei nostri teatri senza alcun controllo o limitazione da parte degli organi governativi. E per sapere, altresì, se il detto trattamento di reciprocità si intenda adottare anche per le tasse che in misura molto notevole, spesso fino al 40 per cento sulle paghe stabilite in contratto, vengono pagate dagli artisti italiani

all'estero, mentre al contrario nulla viene trattenuto per conto dell'erario sulle paghe che in Italia vengono corrisposte agli artisti stranieri ». (6896).

RISPOSTA. — « L'ingresso ed il soggiorno in Italia degli artisti stranieri non è attualmente regolato da disposizioni particolari e per essi vigono le istruzioni normative di carattere generale di cui alle circolari del Ministero degli esteri, in data 27 maggio 1949, n. 31, e del Ministero dell'interno 1° giugno 1949, n. 443/126136. Esse stabiliscono tra l'altro che agli stranieri venuti in Italia per motivi non inerenti ad attività di lavoro non possono essere concesse proroghe all'ottenuta autorizzazione di soggiorno quando siano sopraggiunti impegni lavorativi. Analogo trattamento è previsto per gli stranieri ammessi al soggiorno in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza bisogno del visto di entrata, in base ad accordi internazionali. In ogni altro caso gli artisti stranieri che desiderano venire in Italia per ragioni di lavoro debbono munirsi del visto della nostra autorità consolare, da rilasciarsi, a' termini della citata circolare del Ministero degli esteri, solo in via di assoluta eccezione. Per ottenere, poi, l'autorizzazione al soggiorno gli interessati devono presentare domanda al Ministero dell'interno, che provvede su parere della direzione generale dello spettacolo, la quale tiene conto, in particolare, dell'esistenza di un contratto di ingaggio con imprese italiane, nonché del grado di notorietà dell'artista e della sua insostituibilità con elementi nazionali. Unica eccezione è fatta per i cittadini svizzeri, i quali, secondo accordi in vigore tra i due paesi, possono essere senz'altro autorizzati ad esplicare attività lavorativa in Italia qualora ne facciano richiesta. Un assiduo controllo viene poi esercitato dalla Direzione generale dello spettacolo, attraverso il nulla osta di agibilità richiesto per tutti i dirigenti di complessi artistici e gli impresari dello spettacolo, al fine di limitare l'impiego di elementi stranieri ai soli casi sopraccennati. Per quanto attiene alla percezione delle imposte a carico degli artisti stranieri (ricchezza mobile e complementare), la questione è oggetto di attento esame presso l'amministrazione finanziaria, al fine di eliminare l'attuale stato di privilegio di cui praticamente godono in Italia alcune categorie di lavoratori stranieri, in contrasto col trattamento usato dagli altri paesi agli italiani che si recano all'estero, per lavorarvi anche temporaneamente. Si assicura infine, che un'indagine esauriente è in corso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

da parte del Ministero degli esteri sul trattamento usato agli artisti italiani negli altri paesi per raccogliere gli elementi necessari onde pervenire al più presto — eventualmente anche mediante accordi di natura culturale — a una soddisfacente soluzione del problema, sulla base del principio della reciprocità ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANDREOTTI.

LOPARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quale sia in tutta Italia il numero dei candidati che nell'ultimo concorso magistrale furono dichiarati idonei, riportando sette decimi di media nelle prove d'esame, ma che, per mancanza di altri titoli, non furono compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso ». (7432).

RISPOSTA. — « Dai dati forniti dai provveditori agli studi risulta che i candidati del concorso indetto in forza dell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1950, n. 2720, che si trovano nelle condizioni indicate dall'onorevole interrogante sono 3983 (tremilanovecentottantatré). Poiché, per altro, la richiesta dell'onorevole interrogante è, evidentemente, in rapporto diretto con il progetto di legge di iniziativa dello stesso e di altri (atto parlamentare Camera n. 2456) inteso ad immettere in ruolo organico i candidati che si trovino in tali condizioni, sono opportune alcune precisazioni. Mentre in varie province non vi è alcun candidato che abbia raggiunto nelle prove di esame la media di sette decimi ed in alcune altre il numero dei medesimi risulta limitato e comunque in misura non preoccupante, ben 2771 candidati con 7 o più decimi di media nelle prove di esame sul totale di 3983 sono concentrati in nove province e precisamente: Roma 757; Napoli 424; Torino 395; Verona 270; Caserta 215; Brescia 201; Udine 171; Latina 178; Piacenza 160. Sono evidenti le gravi ripercussioni che, specialmente in queste province si verificherebbero con l'eventuale attuazione del progetto di legge suddetto, specialmente se si tenga conto che in provincia di Roma debbono trovare ancora sistemazione in ruolo ben 809 candidati idonei con sette decimi di media nelle prove di esame del concorso B-6 1848 ed a Napoli 300, mentre i posti disponibili e cioè scoperti di titolare in tutto il territorio nazionale (Sicilia esclusa) non arrivano alla cifra di 7000. È da tener presente poi che questi 7000 posti non riguardano la provincia di Roma, dove non vi è alcun posto disponibile e ciò anche per l'applicazione della legge 24 dicembre

1951, n. 1634, sul passaggio nei ruoli transitori dei candidati della graduatoria, suppletiva; mentre a Napoli i posti scoperti risultano soltanto 106. Quanto precede, non attenua la pregiudiziale di massima, già espressa in occasione delle risposte date a numerose interrogazioni presentate sull'argomento, circa l'assoluta inopportunità di un provvedimento che minaccia — col suo ripetersi — di rendere normale la assunzione degli idonei nei concorsi magistrali ». *Il Ministro: SEGNI.*

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere come intende risolvere la spinosa situazione determinata dalla mancata conferma della libera docenza in patologia medica, da parte del Consiglio superiore dell'istruzione, a numerosi candidati già approvati dalla Commissione esaminatrice ». (7713).

RISPOSTA. — « Si assicura che gli atti del Consiglio superiore della pubblica istruzione concernenti il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza in patologia medica, sono all'esame dello scrivente che non mancherà di esaminarli con ogni cura, ai fini di quelle determinazioni che saranno dettate dalla rigorosa osservanza delle norme di legge ».

Il Ministro: SEGNI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le misure adottate per imporre a Napoli che i panificatori rispettino gli impegni assunti nel recente accordo stipulato presso il Ministero del lavoro », (già orale 3780).

RISPOSTA. — « Poiché a detta interrogazione non è stato possibile dare svolgimento orale, si ha il pregio di partecipare quanto segue. L'onorevole interrogante è a conoscenza che l'applicazione delle clausole inerenti alla rivalutazione salariale ed all'aggiornamento della indennità di contingenza in favore dei lavoratori panettieri, di cui all'accordo intervenuto in questa sede l'8 febbraio 1952, costituiscono un problema intimamente connesso con quello della revisione del dato tecnico di panificazione. Ciò ha determinato in talune province, come si è avuto modo di chiarire alla Camera nella seduta sopra indicata, agitazioni locali della categoria o, quanto meno, un ritardo nell'applicazione dell'accordo in questione, in attesa, il più delle volte, che il competente Comitato provinciale prezzi provveda al riesame del dato tecnico in parola. Per quanto concerne Napoli in partico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

lare, risulta allo scrivente che a tale riesame provvede, in atto, la locale commissione prezzi, mediante l'opera di uno speciale sottocomitato, il quale tornerà a riunirsi il giorno 2 aprile 1952 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MICHELÌ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, data l'esiguità della somma occorrente, non ritenga urgente intervenire, con un adeguato stanziamento di fondi, per i restauri di alcuni affreschi della chiesa dei Cappuccini di Spello (Perugia) ». (7411).

RISPOSTA. — « Alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, interessata da questo Ministero, non risulta che nella chiesa dei Cappuccini di Spello vi siano affreschi di qualche pregio bisognosi di restauro. Una recente richiesta del superiore dei Cappuccini, presentata alla Soprintendenza, riguardava soltanto la sistemazione delle finestre del sacro edificio, il quale, pur essendo di origine antica, è stato quasi completamente modificato in epoca moderna ».

Il Ministro: SEGNI.

MIEVILLE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritiene opportuno dare un apposito stato giuridico agli assistenti degli istituti per la rieducazione dei minorenni, i quali, in occasione di rivendicazioni economiche, vengono respinti dall'uno all'altro ente statale, parastatale o privato, né usufruiscono dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato ». (7576).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che per gli assistenti degli istituti per la rieducazione dei minorenni, oggetto del suo interessamento, non sussiste il problema sollevato nella interrogazione, in quanto i medesimi sono inquadrati nel ruolo di sorveglianza degli istituti per la rieducazione dei minorenni (gruppo C dei dipendenti statali). Ad essi si applicano pertanto le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato nonché le norme speciali sull'ordinamento del personale di educazione e di sorveglianza delle case di rieducazione per i minorenni, di cui al regio decreto 4 aprile 1939, n. 691. Se poi con il termine " assistenti " si sia voluto far riferimento ad altro personale degli istituti di rieducazione, occorrerebbe indicare con precisione la categoria in favore della quale intendesi sollecitare l'iniziativa di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per cui non sono stati banditi concorsi speciali per reduci e combattenti a cattedre nelle scuole medie con esenzione della prova scritta come nel precedente concorso del 1948 ». (7600).

RISPOSTA. — « I posti accantonati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono stati tutti messi a concorso con i decreti ministeriali 4 luglio 1947, secondo le norme previste dal decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Pertanto, attualmente, non esiste alcun accantonamento di posti a favore dei candidati in possesso della qualifica di reduce. D'altra parte, nessuna disposizione di legge prevede l'emanazione di bandi di concorso riservati ai reduci. Tali categorie di candidati potranno beneficiare, comunque, della disposizione di cui all'articolo 70 del regio decreto 9 dicembre 1928, numero 2480, che prevede per essi l'inclusione nelle graduatorie combattenti, qualora conseguano una votazione complessiva di almeno sette decimi, con non meno di sette decimi nelle prove di esame ».

Il Ministro: SEGNI.

MITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, per quanto riguarda l'attuale amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Roma, se risponde a verità:

1°) che i lavori vengono appaltati generalmente a trattativa privata, senza il preventivo benessere del Ministero dei lavori pubblici, e quando non sono stati ancora acquisiti, attraverso la regolare stipulazione dei mutui, i relativi finanziamenti. Se è vero, in particolare, che al pagamento dei lavori di costruzione di due edifici in località Sette Chiese, appaltati alla ditta Spinaci-Storari senza alcun esperimento di gara e totalmente sprovvisti di finanziamento, si provvede con anticipazioni bancarie;

2°) che le spese generali e di rappresentanza, anziché essere contenute entro i limiti di una stretta economia, dato l'ingente *deficit* di gestione di oltre un miliardo, sono invece notevolmente aumentate rispetto alle precedenti gestioni. Se è vero, in particolare, che sono stati assunti 55 nuovi impiegati; che sono state affidate direzioni di lavori e progettazioni a liberi professionisti, mentre tali compiti si sarebbero potuti affidare al personale in servizio senza aggravio di spesa; che sono state acquistate nuove automobili per il servizio di rappresentanza;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

3°) che è stato applicato l'aumento sulle pigioni nella misura del 25 per cento come previsto dal recente decreto-legge sulle locazioni, mentre tale decreto non ha vigore per gli Istituti per le case popolari;

4°) che l'assegnazione degli alloggi viene fatta in gran parte con criteri discrezionali » (7341).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione di cui sopra concernente la gestione dell'attuale amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, insediata il 18 ottobre 1950, è anzitutto opportuno premettere che alla citata data del 18 ottobre 1950 l'Istituto aveva in attività in proprio e per conto della gestione I.N.A.-Casa, tre soli cantieri di nuove costruzioni per un importo complessivo di lire 840.300.000 mentre oggi sono in attività in Roma e in altri comuni della provincia, ben 50 cantieri per l'importo complessivo di lire 4.768.000.000. Ne consegue che l'attuale amministrazione, in meno di un anno e mezzo, ha avviato e in parte ultimato una mole di lavoro che raggiunge i 2538 alloggi per un numero complessivo di 12.078 vani e che richiede 907.361 giornate lavorative. Contemporaneamente essa aveva iniziato un vasto programma triennale di lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria degli stabili dell'Istituto che erano ridotti, a causa del completo abbandono in cui erano stati lasciati per la durata di un decennio, in uno stato di fatiscenza preoccupante. Ciò posto in linea preliminare, sui singoli rilievi si fa presente:

1°) tutti i lavori suddetti sono stati aggiudicati in seguito a regolari licitazioni, ripetute ogni qualvolta il primo esperimento andava deserto. Solo in caso di esperimento nullo della seconda gara l'Istituto ha dato corso a trattative private, le quali generalmente si sono concluse alla pari, consentendo di collocare le opere ad imprese di sperimentata serietà. Quando, infine, anche le trattative private hanno avuto esito sfavorevole l'Istituto è ritornato al sistema della licitazione privata, consentendo anche aumento dei prezzi previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. Si aggiunge poi che per tutti indistintamente i lavori era stato assicurato il relativo finanziamento all'atto dell'appalto. Il perfezionamento dei mutui con gli istituti di credito finanziatori, la emissione dei decreti di concessione dei contributi e di concessione delle annualità per le case dei senza-tetto ed in genere tutti gli atti formali per la massima parte sono stati già effettuati. Se si è verifi-

cato in tale fase qualche ritardo ciò è dovuto a questioni di carattere formale sorte al riguardo. In quanto all'appalto di un fabbricato del gruppo Sette Chiese all'impresa Edoardo Spinaci, è da precisare che verso la fine dell'anno 1950 la Presidenza dell'Istituto iniziò gli studi per la realizzazione di un programma sperimentale di costruzioni rapide prefabbricate e tra varie offerte presentate prese in esame quella dell'ingegnere Giorgio Leonori, in rappresentanza della società Alfa, e quella dell'architetto Luigi Ciarbini, questo ultimo già realizzato per conto di un grande ente alla Garbatella in un cantiere affidato all'impresa Spinaci. Ottenuto nella seduta del 10 gennaio 1951 il benestare del consiglio di amministrazione con una spesa autorizzata di 30 milioni di lire, si scelse un'area adatta in località Sette Chiese; l'ufficio progetti dell'Istituto allestì rapidamente i progetti dei fabbricati e li consegnò all'ingegner Leonori, che sembrava potesse realizzare una costruzione più economica, affinché egli perfezionasse il progetto precisando le strutture di cemento armato da adottare e formulando un'offerta concreta. Tali trattative richiesero un periodo di parecchi mesi e soltanto nella primavera del 1951 sembravano avviarsi a conclusione; per altro la presidenza dell'Istituto, esaminando il preventivo dettagliato compilato dalla società ALFA, riscontrò notevoli lacune e dovette pertanto restituirlo alla società stessa, chiedendone il completamento e il conseguente aggiornamento del prezzo complessivo. Nel contempo si era studiato anche il finanziamento dei lavori, decidendo che ad esso si sopprimeresse in primo tempo mediante un mutuo di 150 milioni concesso dall'INAIL, ad estensione delle garanzie ipotecarie già in precedenza accese su altri stabili dell'Istituto e in secondo tempo chiedendo a questo Ministero il finanziamento dei due fabbricati progettati e degli altri sei analoghi, che si sarebbero potuti costruire nello stesso lotto con finanziamento da ottenere col cosiddetto metodo del raddoppio in base all'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Il Ministero interpellato, diede la sua adesione di massima. Studi e trattative si trovavano a questo punto e di essi si era già data pubblica notizia a mezzo della stampa cittadina, quando si determinò un fatto nuovo e cioè che la società ALFA nel presentare la sua offerta definitiva maggiorò di oltre il 10 per cento i prezzi unitari, in precedenza stabiliti, onde risultò evidente che il tipo di costruzione dalla medesima proposto, se conservava la sua peculiare caratteristica di rapidità di attuazione, non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

offriva d'altro lato economia apprezzabile rispetto ai tipi normali.

« Per tali ragioni la Presidenza dell'Istituto si orientò immediatamente verso il tipo Ciarlini ed interpellò l'impresa Spinaci, che aveva in precedenza assistito alla realizzazione di tale sistema per conto di altro ente. L'impresa aderì con grande sollecitudine alla richiesta dell'Istituto, ma fece presente che l'adozione del predetto tipo nel caso specifico da un lato non avrebbe fatto conseguire una economia apprezzabile in confronto di una normale costruzione con ingabbatura in cemento armato e pannelli di riempimento a cassa di laterizi, e dall'altro avrebbe richiesto un certo ritardo per l'apprestamento dei pali portanti in cemento centrifugato che avrebbero dovuto essere approntati dalla SCAC su ordinazione. Pertanto l'impresa presentò un preventivo completo di calcoli di cemento armato, in base al quale si poteva stabilire un prezzo a *forfait* per le due palazzine progettate con tutti i lavori accessori. Da un primo esame degli elaborati risultò che il progetto ed il relativo calcolo delle strutture di cemento armato erano, con lievi varianti, accettabili e furono iniziate pertanto trattative per la definizione del prezzo, che a seguito di esauriente discussione venne ridotto alla cifra a corpo di lire 41.500.000, per muri esterni da 45 centimetri contro lire 38.500.000 dell'ALFA per muri esterni da 18 centimetri e comprendenti inoltre la intercapedine esterna intorno ai muri dei vani scantinati, i movimenti di terra e i plinti di appoggio, i marciapiedi e le colonne del gas. Per maggiore garanzia dell'Amministrazione, il Servizio tecnico compilò per proprio conto un preventivo completo dei fabbricati e delle sistemazioni accessorie, in base al prezzario aggiornato al 1° giugno 1951; l'importo complessivo dei lavori risultò di 48.079.500: l'offerta dell'impresa Spinaci equivaleva, perciò, ad un ribasso del 13,60 per cento sui prezzi in parola. Va rilevato che i due fabbricati comprendono in totale 32 alloggi per complessivi 124 vani di abitazione e 5 negozi per complessivi 19 vani; in totale metri-cubi 8.099,62 e 143 vani; il prezzo di lire 41.500.000 offerto dalla ditta Spinaci comportava un prezzo a metri-cubi vuoto per pieno di lire 5.123 ed un prezzo a vano di lire 290.209. Tenuto conto di ogni circostanza, quel consiglio di amministrazione nella seduta 13 giugno 1951 riconobbe la piena convenienza dell'offerta Spinaci ed autorizzò l'appalto dei lavori alle condizioni proposte. Gli esperimenti di gara svolti dopo breve tempo hanno pienamente con-

fermato la convenienza suaccennata, infatti molte delle gare bandite sulla base del prezzario 1° giugno 1951 sono andate deserte; le condizioni più convenienti si sono ottenute per l'appalto del fabbricato 11 del gruppo Val Melaina II, che bene si presta ad un raffronto con i due fabbricati del gruppo Sette Chiese anche per tipo di costruzione e per caratteristica delle opere di rifinito, la gara relativa venne esperita al miglior offerente; sulle 60 ditte invitate risultò vincitrice la società italcostruzioni, che offrì il ribasso dell'8,10 per cento; poi elevato al 10,50 per cento e in base a queste condizioni l'appalto fu approvato dal consiglio di amministrazione. Ricavando per il suddetto fabbricato del gruppo Val Melaina II gli stessi dati posti sopra in evidenza per i fabbricati del gruppo Sette Chiese, si ha che in base al computo metrico estimativo e tenendo conto del suaccennato ribasso del 10,50 per cento il fabbricato verrà a costare lire 5.772 a metro-cubo e lire 344.861 per vano. Da ciò si può senz'altro dedurre la perfetta regolarità dei risultati raggiunti attraverso la trattativa privata svolta con l'impresa Spinaci, in seguito alla quale l'Istituto ha potuto completare il progetto delle costruzioni del gruppo Sette Chiese e chiedere a questo Ministero il finanziamento dei lavori ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;

2°) premesso che al 30 giugno 1949 il deficit ammontava a 921 milioni che per l'esercizio 1951 si prevedeva un deficit di 145 milioni ridottosi poi a 117 milioni, per l'esercizio 1951-52 il bilancio di previsione dell'Istituto prevede un deficit di circa 35 milioni, e per l'esercizio 1952-53 si prevede la possibilità di portare il bilancio in pareggio, per quanto riguarda le spese di rappresentanza si fa presente che esse praticamente sono inesistenti presso quell'Istituto: infatti durante l'esercizio 1950-51 esse sono ammontate complessivamente a lire 401.379, costituite per la maggior parte da contributi versati all'Associazione nazionale fra gli istituti case popolari d'Italia, o richieste per la partecipazione a congressi e convegni. Per quanto invece concerne le spese generali di amministrazioni, si possono porre a raffronto le seguenti cifre che, nonostante la accresciuta attività dell'istituto ed i miglioramenti concessi al personale, denunciano una contrazione di esse:

Esercizio 1949-50		L.	215.940.336,76
» 1950-51		»	196.725.794,92

« È vero, poi, che si è provveduto negli ultimi mesi all'assunzione di nuovi dipen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

denti, ma ciò è dovuto all'accresciuta attività edilizia dell'Istituto che ha comportato un incremento in tutta l'attività dell'Istituto stesso: infatti un buon terzo degli assunti è costituito da personale tecnico. Ad ogni modo si tratta di impiegati diurnisti, per provvedere ad esigenze straordinarie di servizio specialmente nei cantieri, senza alcun rapporto di impiego stabile. Al riguardo si osserva che mentre l'importo complessivo dei lavori di costruzione e di manutenzione in parte sospesi ed in parte in corso durante l'esercizio 1950-51 risultava di lire 1.014.750.000, il corrispondente importo dei lavori in parte in corso nel 1951 ed alcuni di imminente inizio assomma a circa lire 5.776.261.963, ivi compresi quelli nei comuni minori della provincia. Circa la direzione di lavori affidati a liberi professionisti, si rende noto che tale decisione è stata adottata soltanto per una piccola parte degli incarichi affidati all'Istituto dalla gestione INA-Casa, per costruzioni in Roma ed in provincia a seguito della riconosciuta impossibilità di provvedere alla direzione dei lavori stessi con i pochi ingegneri di ruolo dell'Istituto, che sono stati invece impegnati nella direzione della ingente mole dei lavori in corso nei vari cantieri della città. Né sarebbe stato possibile provvedere diversamente, specie per i lavori per conto dell'INA-Casa che si dovevano eseguire in 17 comuni della provincia, data la distanza dei singoli centri da Roma e la mancanza per taluni di essi di rapidi mezzi di comunicazione. Ad ogni modo le accennate prestazioni professionali vengono compensate in base alle aliquote percentuali stabilite dalla gestione INA-Casa per incarichi analoghi ed hanno perciò consentito di conseguire anche una notevole economia rispetto alle spese che l'Istituto aveva in precedenza sopportato. Gli incarichi di progettazione a liberi professionisti si limitano ad uno soltanto, cioè a quello relativo al borgo Lancellotti; esso corrisponde a precisi impegni assunti all'atto della concessione gratuita di metri-quadrati 20 mila di terreno effettuata dal principe Lancellotti a favore dell'Istituto. Salvo questa eccezione, l'Istituto ha sempre provveduto, a mezzo di propri architetti, alla compilazione dei progetti delle nuove costruzioni, nonostante la loro distribuzione in molteplici località e nonostante l'ingente importo complessivo. Infine il recente acquisto di tre nuove autovetture è stato effettuato per soddisfare ad esigenze di servizio e precisamente per dare la possibilità agli uffici di fare sopralluoghi, controlli, ispezioni, ecc., sia in città, sia nelle zone periferiche, sia in provincia, in seguito

all'inizio dei nuovi lavori sopradetti e dei notevoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino degli stabili;

3°) il lieve aumento dei canoni di locazione degli stabili prebellici a decorrere dal 1° gennaio 1952, è stato disposto dall'Istituto per adeguare in qualche misura i ricavi alle spese effettivamente sostenute per la gestione e soprattutto per la manutenzione del patrimonio immobiliare.

« È inesatto che tale provvedimento sia contrario alle disposizioni di legge vigenti. È ormai pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che le disposizioni relative alle locazioni di immobili urbani contenute nelle note leggi vincolistiche non si applicano agli inquilini degli istituti per le case popolari. A prescindere dalla particolare natura dei rapporti tra gli istituti per le case popolari ed i loro inquilini, che fa di tali rapporti una categoria di locazioni di carattere pubblico, difficilmente assimilabili *in toto* ai rapporti locatizi di diritto privato, non v'ha dubbio, in via di principio, che, essendo la libertà di contrattazione la regola ed il regime vincolistico l'eccezione, intanto si deve ritenere che gli istituti non possono apportare aumenti alle pigioni in quanto esista una norma che limiti o elimini tale libertà. Tale norma non si ritrova affatto nel recente decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, mentre il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e la legge 23 maggio 1950, n. 253, si limitano a rinviare ad apposito provvedimento la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti per le case popolari ed i loro inquilini escludendoli dalla soggezione alle norme vincolistiche di cui alle rispettive leggi (articoli 38 e 47). Ora il riferimento a futuri provvedimenti non può essere interpretato nel senso che, fino a tanto che questi non vengano emessi, gli istituti siano vincolati allo *statu quo* ostandovi la dizione stessa dei predetti articoli ed i principi generali in tema di locazioni di diritto pubblico i quali escludono che a questi rapporti debbano applicarsi norme vincolistiche più rigide di quelle relative alle locazioni di diritto privato anche per la loro inconciliabilità con i fini istituzionali degli enti pubblici interessati, finì il cui conseguimento risulterebbe ostacolato e paralizzato dalla applicazione delle norme stesse, come è stato autorevolmente pronunciato da una recente sentenza della Corte di cassazione.

« Affermata la facoltà per gli istituti per le case popolari di aumentare i canoni di locazione rimane da stabilire in base a quali criteri essi possono esercitare tale facoltà. Per-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

ciò bisogna richiamarsi al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, il quale dispone che l'adeguamento e la perequazione delle pigioni, da determinarsi secondo le modalità fissate dall'articolo 379 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165) sono fatti in base a piani finanziari da approvarsi con decreto di questo Ministero, di concerto con il ministro del tesoro (articolo 3). In definitiva gli istituti per le case popolari possono apportare aumenti ai cononi delle locazioni da loro poste in essere nei limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 379 del testo unico sull'edilizia popolare e con le forme prescritte dal decreto legislativo luogotenenziale 6 ottobre 1945, n. 677. L'adozione di tale procedura, mentre renderà esente da ogni critica l'operato degli enti, consentirà loro la difesa di un patrimonio pubblico che ascende ormai a diverse centinaia di miliardi in tutta Italia. Comunque anche dopo i recenti aumenti i fitti complessivi degli alloggi del taglio medio di due camere utili sono commisurati a lire 880 mensili per le case economiche, a lire 540 mensili per le case popolari centrali, e lire 390 per le case popolari periferiche, oltre le quote di parziale rimborso per servizi e lavori;

4^o) l'assegnazione degli alloggi è attualmente effettuata dall'istituto in base a precise norme stabilite nell'anno 1950, norme che prevedono il punteggio con metodo dettagliato ed obiettivo di tutte le domande presentate, la verifica dei dati forniti dai richiedenti, in base ad accertamenti domiciliari ed anagrafici e la istituzione di graduatorie formate in ordine decrescente di punteggio e destinate a servire rigidamente di base per la designazione degli assegnatari. Tale metodo è stato applicato alle assegnazioni degli alloggi delle costruzioni demaniali entrate in reddito nell'anno 1951. Da quanto precede si trae il convincimento che gli appunti mossi all'attuale amministrazione non abbiano un concreto fondamento ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

PERRONE CAPANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottati o intendano adottare contro la pertinace opera di deturpamento che le cave di pozzolana e di pietra calcarea compiono in danno delle bellezze panoramiche dei golfi di Napoli e di Salerno, suscitando doloroso stupore nei turisti italiani e stranieri e atten-
tando alla stessa viabilità di una strada di

grande traffico quale la nazionale Castellammare-Sorrento e delle opere portuali di Meta ». (7397).

RISPOSTA. — « L'adozione di provvedimenti radicali intesi alla chiusura delle cave di pozzolana e di pietra calcarea esistenti nelle province di Napoli e di Salerno, è di difficile attuazione in quanto un eventuale divieto di sfruttamento di quelle cave nelle quali sono impegnati centinaia di operai, aggraverebbe enormemente il già preoccupante problema della disoccupazione, e impedirebbe la normale attività di industrie di vitale importanza per l'economia regionale. Significativo al riguardo è il fatto che già il provvedimento adottato nel 1926 dall'Alto Commissario di Napoli, d'intesa con questo Ministero, al fine di chiudere le cave aperte sulla costa della penisola sorrentina, non venne in pratica attuato per le proteste dei comuni, dei sindacati e della stampa locale, invocanti il carattere di pubblico interesse del lavoro e delle opere inerenti l'esercizio delle cave stesse. Si sta, nondimeno, esaminando la possibilità di ovviare agli inconvenienti che pregiudicano il paesaggio e di impedire ulteriori deturpazioni di esso, mediante l'adozione di opportune misure cautelative e provvidenze intese a mascherare, con muraglioni e filari di alberi, gli squarci delle cave; ad evitare il loro sfruttamento in superficie attraverso brillamento di mine; a vietare, infine, l'apertura di nuove cave nel territorio di Meta e di Masalubrense.

« Quanto alle cave di pozzolana dei Campi Flegrei, la cui relativa industria è l'unica fonte di risorse per gli abitanti delle contrade, e di notevole incremento ai cantieri navali e alla navigazione del golfo, grazie al trasporto marittimo del materiale estratto si è già fatto obbligo alle parti interessate di procedere agli scavi in galleria e in piano orizzontali e di rimboschire la zona sfruttata. Per quanto, infine, riguarda la strada Castellammare-Sorrento il Ministero ritiene che l'interesse panoramico della zona sia piuttosto scarso soprattutto se paragonato alla zona più bella e ancora salvabile del vicino territorio di Masalubrense. Le pendici del tratto Castellammare-Sorrento sono visibili soprattutto dal mare, ma non esistendo linee regolari turistiche o commerciali, che seguano quella costa non è il caso di preoccuparsene. Per chi transita, invece, sulla rotabile, le cave risultano assai meno appariscenti trovandosi ad un livello superiore: potrebbero, del resto, essere facilmente mascherate con muraglioni e filari

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

di alberi. Il Ministero, comunque, ha invitato il soprintendente ai monumenti di Napoli a convocare la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, al fine di sottoporre al suo esame la complessa questione e di formulare concretamente il programma dei provvedimenti da adottare al fine di conciliare, attraverso un'intelligente azione, le inderogabili esigenze di tutela paesistica e panoramica delle località in parola con i pubblici interessi legati allo sfruttamento delle cave ivi esistenti ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGNÌ.

PIERANTOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se gli sia nota, nel quadro delle difficoltà in cui versa la scuola di Roma per le insufficienze della edilizia in dipendenza dell'enorme aumento della popolazione scolastica e della mancata derequisizione dei locali, la inquietante situazione determinatasi nel quartiere Parioli, da quando, dieci anni fa, fu requisito l'edificio scolastico di via Boccioni, dal quale esularono, con grave pregiudizio di quella popolazione, verso altri quartieri, senza vedere più la via del ritorno, la scuola elementare « Davanzati », la scuola media « Nievo », il liceo ginnasio « Mameli » (ex regina Elena); e quali provvedimenti intenda prendere, perché dette scuole, le quali, per altro, costrette ad alternarsi con gli istituti che le ospitano, vivono una vita di disagio, tornino a funzionare nella loro sede, con soddisfazione e vantaggio del vasto e popoloso quartiere per il quale nacquero ». (7555).

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione ha svolto e sta svolgendo ogni più energica azione al fine di ottenere la derequisizione dei fabbricati scolastici della capitale ancora sottratti all'uso per il quale furono costruiti. Per quanto in particolare concerne l'edificio scolastico di via Boccioni, di cui si interessa l'onorevole interrogante, gli organi competenti e lo stesso sindaco di Roma hanno assicurato che il suo sgombero e la sua conseguente restituzione alla scuola sono ormai imminenti ».

Il Ministro: SEGNÌ.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quale sia la situazione sanitaria e ospedaliera in provincia di Sassari e precisamente:

1°) quanti ospedali, ambulatori, sanatori ed altre attrezzature vi siano nella provincia e dove;

2°) quanti posti-letto siano disponibili;

3°) se ritenga che tali attrezzature siano sufficienti per i bisogni della popolazione della provincia;

4°) quali provvidenze sia possibile prevedere nel prossimo avvenire per migliorare la situazione ». (7654).

RISPOSTA. — « La elaborazione dei dati statistici richiesti dall'onorevole interrogante non rientra nelle attribuzioni di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

SAIJA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) quale provvedimento intende prendere per migliorare l'indennità di alloggio, stabilita in lire 550 mensili, a favore dei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri sposati, che non usufruiscono di alloggio di servizio e che, per forza di cose, sono costretti a sopportare una spesa mensile rilevante;

2°) se non reputi opportuno corrispondere a favore dei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri, trattenuti in servizio a domanda ed ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 240, l'indennità « tabella di tramutamento » e tutte le altre indennità che, sempre in tema di trasferimento, percepiscono i pari grado del servizio continuativo ». (7213).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero della difesa:

1°) E ancora all'esame, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, la proposta di revisione delle misure della indennità di alloggio per il personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all'arma dei carabinieri;

2°) il Ministero della difesa, d'intesa con i competenti organi finanziari, ha allo studio un provvedimento legislativo con il quale verrebbe disposto che agli ufficiali dell'arma dei carabinieri, trattenuti o richiamati in servizio, per ricoprire posti di organico vacanti, compete per i trasferimenti di autorità il trattamento economico stabilito per gli ufficiali del servizio permanente effettivo e per i sottufficiali in carriera continuativa, purché all'atto del trasferimento abbiano compiuto un periodo di servizio da trattenuto o richiamato di almeno tre anni.

« A tale provvedimento sarà possibile, per altro, dare l'ulteriore corso solo dopo che sa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

ranno stati reperiti i mezzi finanziari necessari a far fronte al maggior onere che ne deriverà ».

Il Ministro: SCELBA.

STUANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali siano gli impegni assunti dal Governo con la Associazione nazionale panificatori e per sapere la ragione per la quale i detti impegni non siano stati mantenuti. Le conseguenze che ne derivano sono la inosservanza all'accordo dell'8 febbraio 1952 stipulato sotto gli auspici del Ministero del lavoro e personalmente dal Sottosegretario onorevole Dino Del Bo. In conseguenza di tali fatti si concretizzano una serie di scioperi ai quali sono costretti i lavoratori defraudati dei loro sacrosanti diritti. L'interrogante chiede di conoscere, d'urgenza, quali provvedimenti intenda adottare il Governo per dare soddisfazione ai panificatori e ai lavoratori », (già orale 3765).

RISPOSTA. — « Poiché a detta interrogazione, analoga ad altre in argomento, non fu consentito, per assenza dell'onorevole interrogante, dare svolgimento orale, si ha il pregio di comunicare quanto segue. Come è noto, presso questo Ministero venne conseguito un accordo il giorno 8 febbraio 1952, nel quale accordo si conveniva di estendere ai lavoratori panettieri gli accordi di rivalutazione e si aggiornava, inoltre, la misura della indennità di contingenza. Tale problema, per altro, era intimamente connesso con quello della revisione dei dati di panificazione, in tutte quelle province nelle quali non sarebbe stato sostenibile, ad opera dei panificatori, un ulteriore aggravio degli oneri già di fatto esistenti. Questo il motivo per cui in qualche centro l'attuazione della rivalutazione prevista dall'accordo dell'8 febbraio è stata ritardata. Risulta a questo Ministero che in varie province i prefetti, nella loro qualità di Presidenti del comitato provinciale prezzi, hanno già provveduto — o stanno provvedendo — al riesame del dato tecnico di panificazione, stanti le differenti condizioni ed esigenze delle varie province e poiché la variazione di tale elemento implica spesso, come conseguenza, una corrispondente variazione del prezzo del pane, il riesame di che trattasi non può che essere largo ed approfondito. Nelle more di esso, i lavoratori panettieri si sono posti in agitazione in varie città. Si è, comunque, in grado di assicurare che, mentre di giorno in giorno l'accordo dell'8 febbraio va trovando la sua graduale applicazione, le autorità periferiche

seguono con il massimo interessamento la questione in quelle località nelle quali, come sopra detto, ragioni contingenti di carattere tecnico ne hanno sin qui differita la soluzione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

TARGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere come il Governo ritenga di poter giustificare la mancata istituzione del Consiglio superiore della magistratura che la Costituzione ha previsto come condizione e mezzo di attuazione dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo ». (7785).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che la complessità dei problemi, che implica la istituzione del Consiglio superiore della magistratura secondo le norme della Costituzione consigliarono a suo tempo di presentare al Parlamento il disegno di legge riguardante la distinzione dei magistrati secondo le funzioni ed il trattamento economico — che è divenuto la legge 24 maggio 1951, n. 392 — e di continuare frattanto la elaborazione del disegno di legge riguardante il Consiglio superiore. Per questo ultimo disegno di legge, gli studi sono già molto avanzati e ritengo che sia possibile presentare il provvedimento al Parlamento fra non molto tempo ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali determinazioni intende prendere in merito al problema dell'insegnamento delle lingue estere nelle scuole medie per il quale fu sollecitata, nell'ordine del giorno svolto nella seduta del 4 ottobre 1951, la revisione delle tabelle dei titoli per l'ammissione ai concorsi, approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; e se non crede necessario, nell'attesa dell'invocato provvedimento di accogliere nella imminente emanazione dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1952-53, accogliere i voti, ripetutamente formulati, sull'assoluta priorità ai laureati in lingue e letterature estere, stabilendo una graduatoria distinta da quella dei laureati generici e dei laureati che hanno acquisito la specificazione », (già orale 3648).

RISPOSTA. — « La commissione, nominata per la revisione delle tabelle dei titoli per la ammissione ai concorsi — esami di Stato a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

cattedre nelle scuole medie — non ancora ha concluso i suoi lavori a causa del gravoso e minuzioso esame delle numerose e disparate richieste di revisione, formulate da varie parti. Per quanto riguarda l'assoluta priorità ai laureati in lingue e letterature straniere nel conseguimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1952-53, il Ministero non ritiene possibile compilare una distinta graduatoria per gli aspiranti laureati in lingue e letterature estere, i quali dovrebbero avere, secondo l'onorevole interrogante, la precedenza assoluta su tutti gli altri aspiranti forniti di titolo di studio di categoria *B*, ancorché integrato da una delle condizioni di specificità previste. Infatti, gli aspiranti ad incarichi e supplenze, forniti della sola laurea o diploma (titolo di categoria *B*), da un punto di vista strettamente giuridico, stanno tutti su un medesimo piano né possono tenersi presenti, per far distinzione fra loro, considerazioni che, per quanto apprezzabili, restano pur sempre di mero fatto. Va notato, tuttavia, che l'Am-

ministrazione, nei limiti del possibile, ha cercato di venire incontro ai desideri dei laureati in lingue, stabilendo, nell'ordinanza del 29 febbraio 1952, sul conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1952-53 di attribuire agli aspiranti non abilitati all'insegnamento di lingua straniera, che siano forniti di titolo di studio rilasciato nella medesima lingua per la quale chiedono l'insegnamento, un coefficiente di punti 25. Tale punteggiaggio, in effetti, consente ai predetti di sopravanzare notevolmente in graduatoria gli altri aspiranti forniti di un qualsiasi altro titolo di studio valido per l'ammissione ai relativi concorsi-esami di Stato. Ciò posto, e tenuto conto anche del fatto che l'ordinanza innanzi citata è stata già pubblicata, non è dunque possibile accogliere la proposta dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.